

**Ordinanza  
concernente il registro automatizzato delle misure  
amministrative  
(Ordinanza sul registro ADMAS)**

**Modifica del 14 aprile 2010**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 ottobre 2000<sup>1</sup> sul registro ADMAS è modificata come segue:

*Art. 12* Trasferimento di dati da ADMAS in altri registri automatizzati

<sup>1</sup> Le autorità cantionali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca di licenze possono trasferire dati da ADMAS nelle proprie banche dati, purché ne garantiscano la protezione e la sicurezza e li utilizzino esclusivamente per:

- a. l'ammissione di persone alla circolazione stradale;
- b. il rilascio di informazioni alle autorità preposte al perseguimento penale e alle autorità giudiziarie penali in merito ai precedenti di un conducente.

<sup>2</sup> I dati del registro ADMAS possono essere collegati, in forma anonimizzata, con i dati del sottoregistro per la valutazione degli incidenti stradali secondo l'articolo 1 lettera b dell'ordinanza del 14 aprile 2010<sup>2</sup> sul registro degli incidenti stradali (ORIS) al fine delle analisi di cui all'articolo 17 ORIS.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.

14 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 741.55  
<sup>2</sup> RS 741.57